

## VareseNews

### “Non posso sottolineare lo schermo” e il creditore non ottiene giustizia

**Pubblicato:** Venerdì 22 Aprile 2016



Sta circolando da qualche giorno sulle bacheche Facebook di molti utenti della zona di Busto Arsizio e rischia di diventare un fenomeno virale **la pagina di sentenza** con la quale un giudice del Tribunale di Busto Arsizio – sez. Civile, **ha rigettato l’ingiunzione provvisoria di pagamento di un cittadino a causa della mancanza delle copie cartacee dei documenti**, inviati in via telematica.

Il dispositivo datato 8 aprile recita:”il giudice – per decidere – usa sottolineare e utilizzare brani rilevanti dei documenti nonchè, questo giudice, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla sua decisione così da non perdere il filo della decisione. **Rilevato che il giudice non può sottolineare lo schermo del computer** ovvero **porre orecchiette allo schermo...non ritiene di sottoporre allo Stato il costo delle copie**”.

"la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto";  
rilevato che va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché -questo giudice- piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione così da non perdere il filo della decisione;  
rilevato che non può il giudice sottolineare lo schermo del computer ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi;  
RIGETTA  
la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione;  
ORDINA  
all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta;  
DINNITA

Per questo, dopo aver rigettato l'istanza, ha ordinato al cittadino di depositare in cartaceo i documenti. I prodigi del processo telematico nella giustizia civile sono ancora lontani dal produrre i loro effetti, almeno fino a quando i protagonisti della giustizia sentiranno l'esigenza di produrre migliaia di chili di copie cartacee che, presto o tardi, finiranno al macero.

[Orlando Mastrillo](#)

[orlando.mastrillo@varesenews.it](mailto:orlando.mastrillo@varesenews.it)